

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. *21* DEL *09.03.2015*

Oggetto: Contenzioso Anastasi Antonino + 12 - Sentenza n.669/14 emessa dal Tribunale di Catania – Determinazioni.

L'anno duemilaquindici, il giorno *Nove*, del mese di *Marzo*, presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo e della Pesca Mediterranea, in Palermo – Viale della Regione Siciliana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Calogero Paolo Mascellino, nominato con D.A. n.10 del 16/02/2015, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giuseppe Barbagallo nella qualità di Direttore Generale dell'Ente, anche con funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con ricorso di merito con domanda cautelare, notificato in data 22/11/2011 ed assunto al protocollo consortile al n.7577/11, i dipendenti a tempo determinato sigg.ri Antonino Anastasi, Salvatore Cavallaro, Francesco D'Alessandro, Carmelo Famà, Paolo Illuminato, Michele La Rosa, Salvatore Mendolaro, Giuseppe Palazzo, Umberto Parisi, Stefano Rappazzo, Alfio Russo, Mario Santagati e Giovanni Schillaci hanno convenuto l'intestato Ente innanzi al Tribunale Civile di Catania – Sezione Lavoro, al fine di ottenere in **via cautelare** l'assunzione dei ricorrenti per almeno 151 giornate lavorative annue, **nel merito**, dichiarare la nullità dei contratti a tempo determinato fino ad oggi stipulati nonché la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 30 maggio 2006;

CHE con delibera n.153 del 29/11/2011 è stato disposto di resistere nel predetto giudizio nominando all'uopo l'Avv. Antonio Ravi a rappresentare e difendere l'Ente;

VISTA la nota assunta al protocollo consortile in data 19/03/2014 al n.1907/14, con la quale l'Avv. Antonio Ravi ha comunicato che il Tribunale Civile di Catania – Sez. Lavoro con sentenza n.669/14 ha accolto parzialmente il ricorso proposto dai sigg.ri Anastasi Antonino +12;

CHE con delibera n. 38 del 26/03/2014 l'Avv. Antonino Ravi veniva autorizzato a proporre ricorso in appello presso la Corte di Appello di Catania, Sez. Lavoro, avverso la sentenza n.669/14 emessa dal Tribunale di Catania, in riferimento al contenzioso promosso dai sigg. ri Anastasi Antonino +12 ed in contemporanea chiedere la sospensione della sentenza di 1° grado;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

CHE con provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania in data 24/02/2015 “dispone la sospensione della esecutività della sentenza impugnata limitatamente all’indennità risarcitoria conseguente alla conversione dei contratti e per la misura eccedente l’importo di €. 258.23 in favore di ciascun appellato”.

VISTO il parere reso dal legale del Consorzio Avv. Antonino Ravi assunto al prot. dell’Ente al n. 3689/2015, che qui di seguito integralmente si trascrive:

“Facendo seguito alla Vs nota del 3.3.2015 ed in relazione alla diffida di pari data, notificata dall’Avv. Mario Fallica, lo scrivente espone quanto segue.

Con la sentenza n. 669/2014 il Tribunale di Catania Sezione Lavoro ha dichiarato che tra i ricorrenti e il Consorzio di Bonifica 9 di Catania si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con ciò senza aver conferito alla predetta statuizione un’efficacia costitutiva bensì meramente dichiarativa.

La circostanza che la sentenza de qua sia gravata del mezzo di impugnazione dell’appello e che la Corte d’Appello nel sub procedimento di inibitoria abbia sospeso l’esecutività della pronuncia di primo grado, seppur limitatamente all’indennità risarcitoria, induce il sottoscritto a determinarsi in favore di una condotta meramente passiva in quanto la chiesta stabilizzazione dei 13 lavoratori esporrebbe il Consorzio di Bonifica 9 di Catania ad una situazione del tutto insostenibile sia dal punto di vista economico e finanziario che dal punto di vista propriamente istituzionale, con probabili risvolti negativi sotto il profilo della responsabilità contabile.

Fintantoché non saranno esperiti tutti i mezzi di impugnazione e non si sarà addivenuti al passaggio in giudicato della sentenza, si ritiene che il Consorzio di Bonifica 9 di Catania non sia tenuto a dare esecuzione all’obbligo di fare infungibile, coincidente con la trasformazione dei rapporti da tempo determinato e tempo indeterminato.

Nello stesso limite temporale (e processuale) i lavoratori stagionali non potranno esperire alcuna azione esecutiva per ottenere coattivamente la predetta trasformazione: infatti solamente con il passaggio in giudicato della sentenza, se confermativa delle originarie domande dei lavoratori, questi ultimi potranno eventualmente intraprendere un giudizio di ottemperanza dinanzi all’Autorità Amministrativa per l’esecuzione dell’obbligo di fare.

Tale rimedio processuale - il quale nonostante sia avverso dalla dottrina è ritenuto ammissibile dai giudici amministrativi - distingue i lavoratori privati dai dipendenti pubblici, anche se a tal riguardo, ad impedire l’esperibilità di un giudizio di ottemperanza potrebbe rilevare la natura di ente pubblico economico del Consorzio di Bonifica 9 di Catania, circostanza quest’ultima che ha segnato, in giurisprudenza, la totale equiparabilità tra lavoratori privati e dipendenti pubblici.

Come preannunciato sopra la Corte di Appello di Catania Sezione Lavoro, in accoglimento dell’istanza di inibitoria della sentenza n. 669/14, con ordinanza del 24.2.2015, comunicata via pec il 27.2.2015, ha sospeso l’esecutività della pronuncia predetta con espresso riferimento all’indennità risarcitoria, conseguente alla dichiarata trasformazione dei rapporti di lavoro da

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

tempo determinato a tempo indeterminato "per la misura eccedente l'importo di € 258,23 in favore di ciascuno appellato"

Considerato che la sentenza di primo grado ha condannato il Consorzio di Bonifica 9 Catania al pagamento di 7 mensilità per ogni lavoratore, lo stesso Ente sarà tenuto a corrispondere ad ogni lavoratore, nelle more del procedimento di secondo grado, la complessiva somma di € 1.807,61. La complessiva somma che il Consorzio dovrà impegnare, in ottemperanza all'ordinanza della Corte d'Appello di Catania Sezione Lavoro, si attesta ad €23.498.93

Nella sperata ipotesi di totale accoglimento del pendente giudizio di appello, ciascun lavoratore sarà tenuto alla restituzione di quanto sopra corrisposto."

CONSIDERATO che sulla base del superiore parere reso dal legale del Consorzio occorre dare esecutività parziale alla sentenza del Tribunale di Catania n. 669/14, disponendo di provvedere al pagamento, per ciascun dei ricorrenti, dell'indennità risarcitoria di sette mensilità entro i limiti di € 258,23 per ciascun appellato ammontante ad € 1.807,61, con riserva di rivalsa nell'ipotesi in cui la Corte di Appello di Catania – Sez. Lavoro, dovesse riformare la sentenza impugnata;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 – riformulato - adottato con delibera consortile n. 7 del 23/01/2014 ed approvato con D.D.G. n. 517 del 14/03/2014 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la nota prot. n. 100200 del 30/12/2014 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 58/2015, con la quale è stata autorizzata, la gestione provvisoria fino al 30/04/2015, nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 adottato con delibera consortile n. 17 del 24.02.2015, in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 1510 dal competente settore Ragioneria;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 dl 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di corrispondere, per i motivi esattamente indicati in premessa, ai sigg.ri Antonino Anastasi, Salvatore Cavallaro, Francesco D'Alessandro, Carmelo Famà, Paolo

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

Illuminato, Michele La Rosa, Salvatore Mendolaro, Giuseppe Palazzo, Umberto Parisi, Stefano Rappazzo, Alfio Russo, Mario Santagati e Giovanni Schillaci, per le sette mensilità di indennità risarcitoria e a titolo provvisorio la somma di € 1.807,61, per ciascuno di essi, con riserva di rivalsa nell'ipotesi in cui la Corte di Appello di Catania – Sez. Lavoro, dovesse riformare la sentenza impugnata;

- di dare mandato al competente settore dell'Area Amministrativa (Ragioneria) di porre in essere ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento.

La spesa complessiva di € 23.498,93 farà carico al capitolo 4600/R.

F. To **Il Segretario**
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

F. To **Il Commissario Straordinario**
(Calogero Paolo Mascellino)

Certificato Di Pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal *10.03.* al
Catania,

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica9ct.it